

PROPOSTE FONDAZIONE ALTAGAMMA

Imprese Culturali e Creative del Made in Italy

Moda, Design, Alimentare, Automotive, Nautica, Ospitalità e Gioielleria

INDICE

1. **Formazione** - Estensione e potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0
2. **Academy Aziendali** - Contributo a fondo perduto per le *Academy* aziendali delle imprese culturali e creative rappresentative del Made in Italy
3. **Patent Box** - Reintroduzione del marchio tra i beni intangibili rilevanti ai fini del *Patent Box*
4. **Credito di Imposta Design e Ideazione Estetica** - Rafforzamento del credito d'imposta per (i) attività di design e ideazione estetica e (ii) attività di innovazione tecnologica finalizzate alla transizione ecologica e all'evoluzione digitale 4.0
5. **Credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione** - Incremento dei costi eleggibili al beneficio del credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione
6. **Welfare Aziendale** - Incremento della soglia di non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell'importo dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende ai propri lavoratori a titolo di *welfare* aziendale
7. **Reddito lavoro dipendente** - Modifica dell'ultimo periodo del comma 3, art. 51 Tuir
8. **Forme pensionistiche complementari** - Incremento dei valori deducibili ai sensi dell'art. 10 TUIR dei contributi versati alle forme di previdenza complementare, ai sensi del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, art. 8, comma 4.
9. **Turismo** - Disposizioni in materia di investimenti nel settore turistico

1. FORMAZIONE - Estensione e potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0

(A) Testo proposto

«Art. ...

(Estensione e potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

1. *Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2022 fino a al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.*

2. *All'articolo 1, comma 211 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) *Al primo periodo, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle parole "60 per cento" e le parole "300.000 euro" sono sostituite dalle parole "350.000 euro";*
- b) *Al secondo periodo, le parole "40 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "400.000 euro";*
- c) *Al terzo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "750.000 di euro".*

(B) Relazione illustrativa

La proposta in esame intende potenziare il credito d'imposta "Formazione 4.0", al fine di stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, tenendo a mente la capacità di spesa che contraddistingue le diverse fasce dimensionali.

In particolare, la presente misura prende le mosse dalla epocale transizione digitale che le imprese – soprattutto quelle di maggiori dimensioni – stanno attraversando nell'ottica di modificare i propri modelli di *business* per fronteggiare la sfida della competitività internazionale.

A questo proposito, occorre sottolineare che le imprese del *made in Italy*, i cui *brand* sono noti a livello globale come sinonimo di eccellenza, sono chiamate ad investire nel *re-skilling* e *up-skilling* del proprio personale interno,

di cui fanno parte numerosissimi artigiani detentori del *know-how* che rende unici i prodotti di tali imprese. Ed invero, le risorse umane dovranno operare in un contesto aziendale del tutto nuovo, connotato da processi basati su tecnologie digitali innovative e dirompenti rispetto al passato, le quali perseguono al contempo i prioritari obiettivi di transizione ecologica.

Pertanto, il capitale umano delle imprese dovrà essere in grado di coniugare la propria sapienza artigiana con i nuovi paradigmi *digital* e *green* volti a modificare radicalmente tutti i processi e le funzioni che compongono la *value chain*, al fine di mantenere intatta, nel nuovo contesto aziendale, la qualità che da sempre caratterizza la creatività e la produzione *made in Italy*.

In questi termini, la presente proposta normativa è volta ad accompagnare le imprese nell'imponente processo di transizione che impone loro di adeguare le competenze del proprio capitale umano, il cui sforzo è maggiore man mano che aumenta il numero dei lavoratori coinvolti.

Ciò esposto, la proposta in esame intende, in primo luogo, estendere l'efficacia temporale dello strumento in argomento anche per le annualità 2023, 2024 e 2025.

In secondo luogo, si propone di:

- i. Incrementare le soglie massime di agevolazione annuale per le piccole, medie e grandi imprese, rispettivamente a 350.000, 400.000 e 750.000 di euro, tenendo conto che l'investimento nella formazione è direttamente proporzionale alla dimensione aziendale e al numero di occupati di un'impresa;
- ii. Innalzare l'aliquota di agevolazione per le piccole, medie e grandi imprese rispettivamente al 60%, 50% e 40%, nel rispetto di quanto previsto dalle regole europee in materia di aiuti di Stato (*cfr.* Regolamento (UE) N. 651/2014 – c.d. Regolamento GBER).

2. ACADEMY AZIENDALI - Contributo a fondo perduto per le *Academy* aziendali delle imprese culturali e creative rappresentative del Made in Italy

(A) Testo proposto

«Art. ...

(Contributo a fondo perduto per le Academy aziendali delle imprese culturali e creative rappresentative del Made in Italy)

- 1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del “made in Italy” nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria culturale e creativa italiana è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all’azienda, denominati “Academy aziendali”.*
- 2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di due milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario.*
- 4. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alla corretta identificazione delle imprese culturali e creative, alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.*
- 5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:*
 - a) per il personale dipendente che partecipi in qualità di docente o tutor alle attività di formazione all’interno dell’Accademy aziendale;*
 - b) per i materiali utilizzati durante le lezioni e le esercitazioni degli studenti;*
 - c) per gli strumenti e le attrezzature necessarie ai fini dell’allestimento e dello svolgimento delle lezioni.*
- 6. L’efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.».*

(B) Relazione illustrativa

La presente proposta normativa si pone la finalità di promuovere la diffusione della cultura del *made in Italy* nei confronti delle nuove generazioni che verranno formati all'interno delle cc.dd. *Academy* aziendali costituite all'interno delle singole realtà imprenditoriali dell'industria culturale e creativa rappresentativa del Made in Italy.

L'Industria Culturale e Creativa italiana rappresenta un'eccellenza globale che si manifesta nel "marchio" Made in Italy, arrivando a valere circa il 7,4% del PIL nonché il 15% dell'export extra-UE dell'Italia; la norma in esame si propone di intervenire affinché i cambiamenti di impatto notevole che le imprese dovranno affrontare nei prossimi anni possano avvenire compiutamente e rapidamente, onde mantenere il primato di cui attualmente tale Industria gode.

A tal proposito, la proposta normativa in esame si colloca in un contesto in cui il fabbisogno di personale nel segmento individuato è di gran lunga superiore alle figure professionali attualmente impiegate. A ciò si aggiunga che molti mestieri (riconducibili a comparti quali moda, design, gioielleria, alimentare, nautica, ecc.) hanno perso attrattività per i giovani, per i quali è poco allettante una propensione alla professione artigianale, idonea a garantire il ricambio generazionale necessario affinché il "saper fare" delle nostre maestranze non vada disperso.

Il rischio più concreto è quello di veder interrotto il flusso di trasmissione del *know-how* artigiano e non, che da sempre ha reso celebre il *made in Italy* a livello globale e permea i prodotti delle imprese – tra cui le detentrici dei maggiori *brand* di alta gamma – di un'"Aura" di eccellenza che possa garantire il primato sui *competitors*.

A fronte di tale scenario, le aziende possono svolgere un ruolo attivo nella trasmissione del *know-how* manifatturiero di cui sono in possesso attraverso veri e propri centri di formazione dei mestieri artigianali, denominati *Academy* aziendali.

Attraverso i percorsi formativi offerti all'interno delle *Academy*, i giovani hanno l'opportunità di apprendere i suddetti mestieri entrando in stretto contatto con le più note realtà del *made in Italy* e con le persone che custodiscono le "arti" artigiane attraverso cui vengono concepiti e realizzati i prodotti e servizi che riscuotono successo a livello mondiale. In questi termini, si prevede che attraverso l'efficiente gestione di tali *Academy*, sempre più giovani saranno attratti da tali mestieri e potrà, di riflesso, attuarsi il ricambio generazionale ad oggi ritenuto a rischio.

A tal fine, i commi 1 e 2 della presente proposta normativa prevedono l'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese per la gestione delle proprie *Academy* aziendali, nella misura del 50% dei costi ammissibili e di importo massimo pari a 2 milioni di euro.

Il successivo comma 3 rimanda ad un futuro decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy la corretta individuazione delle imprese destinatarie della misura e definizione delle modalità attuative della disposizione in esame, ivi compresa la qualificazione delle spese ammissibili al beneficio. A tal proposito, il comma 4 stabilisce che lo stesso decreto dovrà includere le spese per:

- a) il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;
- b) i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;
- c) gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

3. PATENT BOX - Reintroduzione del marchio tra i beni intangibili rilevanti ai fini del *Patent Box*

(A) Testo proposto

Al Comma 3, Art. 6 del Decreto-Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 tra le parole «... brevetti industriali» e «disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 110 per cento» sono aggiunte le parole «marchi d'impresa».

(B) Relazione illustrativa

La proposta *de qua* è volta a valorizzare il patrimonio immateriale delle imprese dell'alto di gamma italiane, mediante l'inserimento dei "*marchi d'impresa*" all'interno dell'elenco delle tipologie di beni intangibili rilevanti ai fini della maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti.

Con la nuova riforma, il patent box viene disciplinato dal menzionato art. 6 del Decreto-Legge 146/2021, il quale riconosce il beneficio fiscale non più sul reddito da utilizzo dei beni immateriali, bensì prevede una maggiorazione, pari al 110% e da utilizzarsi in compensazione, dei costi sostenuti per la ricerca e sviluppo

In origine, la norma introduttiva del regime agevolato prevedeva tra i beni intangibili anche il marchio d'impresa, il quale è stato poi inspiegabilmente espunto in sede di conversione del Decreto.

La rimozione dei marchi tra gli *Intellectual property* (IP) su cui applicare la maggiorazione dei costi prevista dal Patent Box ha rappresentato una penalizzazione significativa per le imprese dell'Alto di Gamma del *made in Italy* (ma anche per l'intero sistema economico-produttivo italiano), caratterizzato dalla centralità dei settori ad elevata rilevanza del brand aziendale, che ha dato vita ad un sistema oltremodo pregiudizievole e restrittivo.

Un siffatto intervento si rivela di importanza strategica soprattutto per le grandi imprese attive nei settori summenzionati, le quali sono proprietarie di marchi noti e apprezzati nell'intero panorama globale, per il mantenimento dei quali, peraltro, devono continuare a sostenere rilevanti e imprescindibili costi di comunicazione e promozione, rendendo di fatto impossibile il ritorno economico sperato a fronte delle predette spese.

Pertanto, il potenziamento dell'istituto agevolativo del Patent box è quanto mai opportuno sia per tutelare le poche grandi imprese dei nostri settori sia, di conseguenza, per sostenere l'indotto che viene generato da tali imprese, in assenza del quale si avrebbe certamente un maggiore impatto sul bilancio dello Stato rispetto a quello che ne deriverebbe dal recepimento della richiesta in oggetto.

La proposta è volta a valorizzare il patrimonio immateriale delle imprese dell'alto di gamma italiane. La reintroduzione dei "marchi industriali" tra i beni immateriali rilevanti ai fini del Patent Box, dunque, costituisce una scelta strategica e lungimirante, in grado di incentivare le imprese italiane ad investire in misura sempre maggiore in attività di ricerca e sviluppo nel nostro Paese, con particolare riguardo alle eccellenze del *made in Italy* le quali necessitano di un ecosistema di misure in grado di favorire sotto più profili i propri investimenti sia tangibili che intangibili, comprendendone il valore aggiunto che i medesimi apportano in termini di PIL e di occupazione.

4. CREDITO DI IMPOSTA DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA - Rafforzamento del credito d'imposta per (i) attività di design e ideazione estetica e (ii) attività di innovazione tecnologica finalizzate alla transizione ecologica e all'evoluzione digitale 4.0

(A) Testo proposto

«Art. ...

(Rafforzamento del credito d'imposta Ricerca, Sviluppo e Innovazione)

1. All'articolo 1, comma 203-quater, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle parole "10 per cento".
2. All'articolo 1, comma 203-sexies, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle parole "10 per cento".

(B) Relazione illustrativa

La presente proposta normativa di natura emendativa si pone la finalità di potenziare il Piano Transizione 4.0 con specifico riferimento alla disciplina dei crediti d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui all'art.1, commi 198-209 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020), anche in un'ottica di *reshoring* delle attività produttive in Italia, obiettivo dichiarato dal nuovo governo sin dal suo insediamento.

In primo luogo, la presente proposta emendativa intende valorizzare anche per gli anni successivi al 2023 le attività innovative di design e di ideazione estetica, per mezzo delle quali le imprese italiane del *made in Italy* nel mondo continuano ad affermarsi con prodotti di eccellenza.

La realizzazione di collezioni innovative in termini di "visione" stilistica e peculiarità estetiche, nonostante l'attuale momento di crisi, deve in ogni caso essere portata avanti dalle imprese, mantenendo saldi gli investimenti già avviati e pianificandone di nuovi ed ambiziosi, finalizzati alla concezione ed alla realizzazione dei prodotti in grado di rappresentare ogni anno un *unicum* assoluto sotto il profilo dell'esteriorità e della qualità, percepiti come tali dai consumatori di tutte le nazioni e riconducibili appieno al "bello e ben fatto" italiano.

Si propone, pertanto, l'incremento dal 5% al 10% dell'aliquota del credito d'imposta in relazione alle attività di design e di ideazione estetica di cui al comma 202 della legge di bilancio 2020, anche per i periodi d'imposta 2024 e 2025, in analogia con l'agevolazione vigente per il triennio 2021 - 2023).

In seconda istanza, con il testo normativo in oggetto si intende sostenere ed incentivare le imprese nella programmazione degli investimenti in attività di innovazione tecnologica di cui al comma 201 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Ed invero, siffatti progetti di investimento sono considerati indispensabili per la competitività delle imprese italiane (ed in particolare per le imprese note come rappresentanti globali del “*made in Italy*”), le quali concorrono con player esteri su un mercato globale e si vedono costrette a modificare i propri modelli di *business* e supply chain, in un’ottica di transizione ecologica e digitale al fine di rimanere competitivi nel rispetto dei più alti standard di sostenibilità.

Orbene, con l’odierna proposta si intende proporre un incremento delle aliquote di agevolazione per le attività di innovazione finalizzate alla transizione ecologica e digitale, innalzandole al 10%, anche per gli anni 2024 e 2025, così come previsto per il triennio 2021 - 2023.

5. CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO - Incremento dei costi eleggibili al beneficio del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione

(A) Testo proposto

«Art. ...

(Incremento dei costi eleggibili al credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione)

1. All’articolo 1, commi 200 e 201, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO”, sono eliminate.

2. All’articolo 1, comma 202, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o

in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO", sono eliminate.

3. All'articolo 1, comma 200, lettera e) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole " , nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto della maggiorazione ivi prevista," sono eliminate.

4. All'articolo 1, comma 201, lettera d) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole " , nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c)" sono eliminate.

5. All'articolo 1, comma 202, lettera d) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole " , nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c)" sono eliminate.».

(B) Relazione illustrativa

Le proposte indicate nel presente testo normativo si collocano nella traiettoria di favorire gli investimenti delle imprese sul territorio italiano attraverso un potenziamento del credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui ai commi 198-209 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), in relazione ai costi eleggibili al beneficio.

In primo luogo, con i commi 1 e 2 si propone di ampliare il novero dei soggetti in ordine ai quali spetta la maggiorazione dei costi per il personale al 150% prevista dalla disciplina *de qua*.

Allo stato attuale, infatti, in relazione alle singole attività agevolabili è prevista la possibilità di eleggere al credito d'imposta il 150% delle spese per il personale di età non superiore a 35 anni in possesso di una serie di requisiti, tra cui quello di essere "al primo impiego", per tali intendendosi, ai sensi del D.M. 26 maggio 2020, i soggetti assunti nel corso del periodo d'imposta agevolato. Ebbene, con la proposta in oggetto si intende eliminare siffatto riferimento al primo impiego, ampliando di fatto la durata temporale della maggiorazione dei costi per il personale, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.

Inoltre, affinché si possa ricorrere alla maggiorazione dei costi per il personale, quest'ultimo deve essere in possesso dei seguenti titoli accademici:

- In ordine al personale impiegato nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, è richiesto il possesso “[...] di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO [...]”;
- Quanto al personale impiegato nelle attività di design e ideazione estetica, è richiesto il possesso “[...] di una laurea di design o altri titoli equiparabili [...]”.

Nell'ottica di valorizzare il ruolo fondamentale che svolgono gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), i corsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) nonché gli IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) nella formazione di personale specializzato, fornendo le competenze tecniche per lo sviluppo di soluzioni innovative nelle aree strategiche per la competitività del Paese, la proposta in esame si pone la finalità di estendere il beneficio, equiparando così anche i (neo)diplomati presso tali istituti al personale in ordine al quale spetta la maggiorazione dei costi al 150%.

Siffatta proposta, peraltro, rappresenterebbe un primo volano per il potenziamento e la valorizzazione degli istituti di specializzazione, quali ad esempio gli ITS, in linea con quanto auspicato nell'ultima versione del Piano Nazione di Ripresa e Resilienza. In aggiunta, una simile estensione consentirebbe, per l'effetto, di colmare in parte il fabbisogno di nuove figure professionali nelle aziende del *Made in Italy* e riducendo, contestualmente, il numero dei giovani non occupati.

Ciò posto, i successivi commi della proposta in oggetto intervengono al fine di incrementare i costi eleggibili per i servizi di consulenza e servizi equivalenti, in relazione ai quali attualmente il credito spetta entro il limite massimo del 20% delle spese per il personale ammissibili ovvero per contratti extra-muros.

Orbene, al fine di incrementare l'attrattività del credito d'imposta *de quo* per le imprese che sostengono ingenti costi per servizi di consulenza esterna, l'odierno testo normativo elimina la predetta limitazione per l'eleggibilità di tali spese, che concorreranno al beneficio insieme alle altre spese eleggibili, sino al raggiungimento della soglia massima prevista per ciascuna attività agevolabile.

6. WELFARE AZIENDALE - Incremento della soglia di non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell'importo dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende ai propri lavoratori a titolo di *welfare* aziendale

(A) Testo proposto

«Art. ...

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. *«Al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.200».*
2. *“Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, entro il limite complessivo di euro 1.000,00”.*

(B) Relazione illustrativa

La presente proposta normativa dispone l'incremento per i lavoratori dipendenti della soglia di non tassazione dell'importo dei beni e dei servizi da loro acquistabili dalla propria azienda, incentivando le imprese a sviluppare nuovi piani di welfare aziendali a sostegno del reddito del personale dipendente.

In precedenza, negli anni 2020 e 2021, il legislatore è già intervenuto con misure fiscali in materia di welfare aziendale, seppure in modo limitato e non permanente.

Infatti, al fine di attenuare gli effetti negativi sulla capacità di spesa dei lavoratori colpiti dalle sospensioni o riduzioni di lavoro, il Governo oltre a prevedere l'accesso agli ammortizzatori sociali Covid-19, con il D.L. n. 104/2020 (convertito nella Legge n.126/2020) aveva previsto, per il solo periodo di imposta 2020, l'innalzamento a 516,46 euro del limite di esenzione fiscale e contributiva dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro.

Tale misura è stata poi confermata e prorogata anche per l'anno 2021 con il D.L. n. 41/2021 (cd. decreto Sostegni).

Dal 1° gennaio 2022, il massimo del beneficio concedibile ai dipendenti per welfare aziendale era ritornato ai valori originali previsti dal TUIR, ovvero all'ammontare di 258,23 euro su base annua per poi essere – di recente - incrementato fino a 600 euro, per tramite del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (cd. DL Aiuti-bis).

Tenuto conto che l'ultima revisione strutturale del predetto importo del welfare di 258,23 euro risale ad oltre un ventennio fa (corrisponde alla conversione in euro dell'importo di 500.000 Lire), e che da allora – a parte i sopra indicati provvedimenti – nessun intervento di adeguamento strutturale e permanente di tale misura è stato effettuato, così da consentire alle imprese ed ai lavoratori di porre un legittimo affidamento nel tempo, si ravvede l'indubbia utilità di innalzare in modo strutturale e permanente il beneficio previsto dall'art. 51, comma 3 del Tuir, portando il massimale a 1.200 euro, così da aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti ed assimilati, a fronte di un onere contenuto per le casse erariali.

Inoltre, inquadrato il contesto dell'attuale crisi energetica, nonché il conseguente incremento significativo dell'inflazione causato in primis dal caro energia da cui deriveranno nei prossimi mesi ulteriori gravosi e annunciati aumenti delle bollette per famiglie e imprese (che in base alla previsioni permarranno anche nel 2023 per poi stabilizzarsi), al fine di sostenere i redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati, e così contrastare la conseguente riduzione dei consumi, si richiede di prolungare fin da subito all'anno 2023 la deroga prevista per l'anno 2022, e di consentire che l'importo del welfare aziendale possa essere utilizzato, nel limite di 1.000 euro annui, per il pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

7. REDDITO LAVORO DIPENDENTE – Modifica dell'ultimo periodo del comma 3, art. 51 Tuir

(A) Testo proposto

«Art. 51»

(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)

Al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *“erogazioni di importo o di valore superiore, saranno assoggettate a tassazione per la parte eccedente l'importo escluso per legge dalla formazione del reddito di lavoro dipendente”*.

(B) Relazione illustrativa

L'art. 51 Tuir, comma 3, dopo aver individuato l'importo che non concorre a formare il reddito dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda (pari a 258,23, incrementato per l'anno 2022 ad euro 600), statuisce che *“se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”*.

Per effetto di tale disposizione normativa, quindi, l'eventuale superamento del prefissato valore comporta l'integrale concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Tale previsione risulta oltremodo iniqua sia per le imprese che per gli stessi lavoratori, poiché nel caso dovesse verificarsi l'ipotesi di erroneo superamento del predetto limite anche solo per pochi euro, verrebbe assoggettato a tassazione l'intero importo erogato.

Ebbene, **si propone l'introduzione di una disposizione che preveda la concorrenza al reddito delle sole somme eccedenti l'importo individuato dall'art. 51, comma 3 Tuir**, per evitare gravose ed inutili penalizzazioni per i lavoratori in caso di superamento, anche per errore in buona fede dei sostituti di imposta, del predetto valore.

A tal riguardo si ravvisa come tale proposta era già disciplinata – fino al 2008 – per le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti.

8. FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - Incremento dei valori deducibili ai sensi dell'art. 10 TUIR dei contributi versati alle forme di previdenza complementare, ai sensi del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, art. 8, comma 4.

(A) Testo proposto

« D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 8, commi 4, 6 e 8»

(Disciplina delle forme pensionistiche complementari - Finanziamento)

All'interno dell'art. 8, commi 4, 6 e 8 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i valori "5.164,57" sono sostituiti dall'importo di "10.000,00"

(B) Relazione illustrativa

Si propone l'innalzamento dei valori dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 TUIR.

La proposta è di innalzare da 5.164,57 euro al nuovo limite di 10.000,00 euro, il nuovo limite di deduzione previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 252 del 2005.

Tale richiesta trova la sua motivazione nel fatto che l'attuale valore non è idoneo ad incentivare adeguatamente i lavoratori a costituire un piano di previdenza complementare, nonostante tutti gli indicatori economici e demografici in Italia (tra cui la preoccupante denatalità ed il costante incremento della vita media della popolazione e del maggior numero di pensionati rispetto ai lavoratori), determineranno in futuro – se non adeguatamente affrontato per tempo – un forte rischio di tenuta dei conti dell'INPS, un aumento della spese pensionistica rispetto al PIL generato, ed il conseguente effetto di riduzione degli assegni pensionistici a discapito dei giovani lavoratori.

Pertanto, si propone di favorire sempre più italiani al ricorrere a sistemi di previdenza complementare integrativa (i cd. “fondi pensione”), aumentando gli importi massimi di deduzione, non adeguati col passaggio dalla Lira all’Euro.

9. TURISMO - Disposizioni in materia di investimenti nel settore turistico

(A) Testo proposto

«Art. ...

(Disposizioni in materia di investimenti nel settore turistico)

1. *Al fine di incentivare gli investimenti delle imprese nel settore turistico su tutto il territorio nazionale in seguito al periodo di crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai programmi di sviluppo di attività turistiche, avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 31.12.2023, a condizione che siano ultimati entro il 31.12.2025, non si applicano le limitazioni territoriali e soggettive stabilite dall'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

2. *La presente disposizione, quale nuovo regime di aiuti ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è sottoposta a notifica e approvazione da parte della Commissione europea secondo le vigenti disposizioni.»*

(B) Relazione illustrativa

La presente proposta normativa è volta a favorire il rilancio del settore turistico in Italia facilitando, per gli investimenti delle imprese che vengono avviati a partire dall’entrata in vigore della normativa sino al 31 dicembre 2023, l’accesso a strumenti agevolativi messi a disposizione dall’ordinamento giuridico.

La portata incentivante della proposta normativa consiste nella concessione di contributi e finanziamenti agevolati in favore di quelle imprese che, nonostante la rilevante crisi che ha travolto l'intero settore economico in questione, investono in programmi di sviluppo di attività turistiche volti allo sviluppo dell'offerta turistica come individuati dall'art. 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014.

Orbene, il comma 1 della proposta in esame opera entro la disciplina dei contratti di sviluppo ed è teso a derogare ai limiti territoriali degli investimenti e dimensionali del soggetto proponente previsti dall'art. 14 del D. M. 9 dicembre 2014, relativamente agli investimenti che vengono avviati nell'arco temporale che va dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 31.12.2023 ed ultimati entro il 31.12.2025.

Tali deroghe sono anzitutto stabilite nell'ottica di favorire gli investimenti anche dei soggetti di grandi dimensioni i quali, a differenza delle piccole imprese che rischiano di non sopravvivere alla congiuntura derivante dall'emergenza sanitaria, hanno ancora la possibilità di investire risorse per rivitalizzare non solo il settore turistico, ma l'intera economia italiana in quanto gli investimenti in oggetto produrranno effetti positivi per tutte quelle filiere strettamente connesse al settore turistico e dallo stesso dipendenti.

Inoltre, in considerazione del fatto che la crisi del settore è derivato prevalentemente dal drastico calo della mobilità nazionale ed internazionale, il comma 1 prevede la deroga ai limiti territoriali attualmente previsti in quanto l'assenza di turismo che ha in larga parte comportato la crisi del settore e, di riflesso, dei settori cui appartengono le numerose filiere a questo strettamente connesse, ha impattato su tutte le aree territoriali del Paese, ivi incluse quelle non incluse nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale.

Da ultimo, il comma 2 qualifica la norma in esame quale nuovo regime di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE e per tale ragione ne stabilisce la notifica alla Commissione europea come previsto dall'art. 108 del TFUE, in tempo utile affinché la stessa possa presentare le proprie osservazioni.
